



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 marzo 2009 n.21
(*Ratifica Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.4*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.4 “Promozioni ed incentivazioni nel comparto energetico – incentivi per l’acquisto e/o la trasformazione di veicoli, ad uso civile, a basso inquinamento ambientale”, promulgato:

Visto l’articolo 43, primo comma, secondo capoverso, della Legge 18 dicembre 2008 n.152;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 29 dicembre 2008;

Visti gli articoli 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Legge 18 febbraio 1998 n.31;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2009;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.4 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROMOZIONI ED INCENTIVAZIONI NEL COMPARTO ENERGETICO – INCENTIVI PER L’ACQUISTO E/O LA TRASFORMAZIONE DI VEICOLI, AD USO CIVILE, A BASSO INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 1 (*Contributo*)

Ai fini del contenimento delle fonti di inquinamento, per sostenere l’acquisto di autovetture, ad uso privato e a basso impatto ambientale e/o l’adeguamento in tal senso di autovetture nuove o già immatricolate, sono riconosciuti:

a) Contributi finalizzati all’acquisto di autovettura nuova (Euro 4 o superiore), di prima immatricolazione, da operatore economico sammarinese:

- € 700,00 al possessore alla data del 31 dicembre 2008 di autovettura Euro 2 o inferiore, immatricolata nella Repubblica di San Marino e ancora attiva nei registri dell’Ufficio Registro Automezzi, a condizione che la stessa venga radiata dai pubblici registri per demolizione o vendita all’estero.

L’autovettura dovrà essere demolita o venduta all’estero entro il 31 dicembre 2009, pena il mancato riconoscimento del contributo.

b) Contributi finalizzati all’acquisto di autovettura nuova, di prima immatricolazione, da operatore economico sammarinese:

- € 2.500,00 per autovettura omologata con alimentazione elettrica:
- € 1.500,00 per autovettura omologata con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/elettrica o benzina/GPL - Euro 4 o superiore.

- c) Contributi finalizzati alla trasformazione di autovettura nuova ad alimentazione ibrida, acquistata e trasformata presso un operatore economico sammarinese o trasformata da un operatore abilitato:
- € 1000,00 per la trasformazione di autovettura a benzina Euro 4 o superiore ad alimentazione ibrida con metano o GPL.
- d) Contributi finalizzati alla trasformazione, da operatore abilitato, ad alimentazione ibrida di autovettura Euro 4 immatricolata entro il 31 dicembre 2008 e che non abbia beneficiato dei contributi di cui al Decreto Delegato 1 giugno 2007 n.67 ed al Decreto 7 gennaio 2008 n.2:
- € 700,00 per la trasformazione con alimentazione a metano o GPL di autovettura già immatricolata al richiedente.

Art. 2
(Obblighi)

Il contributo previsto ai punti b) e c) del precedente articolo non può essere riconosciuto allo stesso soggetto se non decorsi tre anni, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

E' consentita la cessione dell'autovettura e dei vincoli connessi tra familiari diretti anche non conviventi.

Art. 3
(Modalità applicative)

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la vendita di autovetture ad operatori economici e assimilati.

Per "autovettura attiva" si intende quel veicolo iscritto nel registro dell'Ufficio Registro Automezzi in regola, alla data del 31 dicembre 2008, con il pagamento della tassa di circolazione e la revisione periodica.

Per "autovettura nuova" di cui al punto c) dell'articolo 1 sono intesi i veicoli considerati nuovi ai fini fiscali acquistati da operatore economico sammarinese.

L'Ufficio Registro Automezzi, opererà in deroga alla Delibera del Congresso di Stato n. 22 del 24 agosto 1992, per la durata del presente regolamento, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli trasformati, prima dell'immatricolazione a cura della casa costruttrice, muniti di apposito Certificato di Approvazione e della documentazione prevista dalla normativa in vigore per gli impianti a gas.

Art. 4
(Copertura di spesa)

Al Congresso di Stato compete la determinazione del tetto di spesa annuo a valersi sul capitolo 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico e al contenimento delle fonti di inquinamento".

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono essere riconosciuti contributi superiori allo stanziamento indicato dal Congresso di Stato.

Art. 5
(Istruttoria)

La richiesta di contributo dovrà essere formalizzata, dal richiedente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in forma di autocertificazione allegando contratto d'acquisto o fattura entro il 31 luglio 2009.

Le richieste di contributo saranno evase in ordine di presentazione e a seguito di appurata rottamazione, vendita all'estero, immatricolazione e/o collaudo eseguiti entro il 31 dicembre 2009.

E' riconosciuta quale vendita effettuata da operatore sammarinese anche quella avvenuta tramite operatore economico sammarinese abilitato alla vendita di veicoli in qualità di officina autorizzata di uno specifico marchio.

Per dar corso all'erogazione del contributo i dati indicati nel contratto o fattura di acquisto devono essere corrispondenti a quelli risultanti all'immatricolazione e/o collaudo da trasformazione.

In capo al richiedente rimane la responsabilità del perfezionamento delle formalità presso l'Ufficio Registro Automezzi e della corrispondenza della documentazione relativa alla richiesta di contributo con l'effettiva immatricolazione e/o collaudo.

Il contributo sarà liquidato, subordinatamente alla disponibilità di spesa, entro il trimestre successivo al completamento delle formalità presso l'Ufficio Registro Automezzi, secondo le indicazioni (assegno o bonifico bancario) fornite all'atto della presentazione della domanda.

Art. 6

(Irregolarità)

Qualora vengano rilevate infedeltà nelle dichiarazioni, irregolarità e discordanze rispetto alle disposizioni del presente regolamento il richiedente decadrà da ogni agevolazione con la conseguente restituzione del contributo qualora erogato.

Art. 7

(Deroghe)

Le istanze di preventiva cessione, per giusta causa, in deroga all'articolo 2 e opportunamente documentate dovranno essere autorizzate dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 8

(Cumulo dei benefici)

Non è consentito il cumulo dei benefici di cui all'articolo 1.

Art. 7

(Norme finali)

Il presente decreto, con i limiti di cui all'articolo 4, si applica alle domande di immatricolazioni e/o collaudo presentate dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 2009/1708 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta